



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

presieduta dal Presidente Manuela Arrigucci;

e composta dai Magistrati Maria Luisa Romano, Carmela Mirabella, Luigi Caso, Mauro Oliviero (relatore), Francesco Targia, Rosalba Di Giulio, Maria Teresa D'Urso, Luca Fazio, Laura D'Ambrosio, Stefano Castiglione, Marco Boncompagni, Benedetta Cossu, Giuseppe Teti, Fabia D'Andrea, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Mauro Bonaretti, Laura Monfeli, Raffaele Maienza, Elena Di Gisi, Renato Catalano, Annalaura Leoni, Elisabetta Conte, Federica Pasero, Bruno Lomazzi, Massimo Lupi, Francesco Magno, Emanuele Petronio, Andrea Di Renzo;

nell'adunanza del 26 maggio 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in particolare, l'art. 10;

VISTO il *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di esenzione dal controllo preventivo di legittimità degli atti e contratti emergenziali del Commissario straordinario;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, di disciplina della cessazione dello stato di emergenza pandemica nazionale al 31 marzo 2022 e di istituzione, dal 1° aprile 2022, di una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla pandemia (UCCV), dotata di poteri commissariali per la fase transitoria;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, di successione del Ministero della salute alla UCCV con effetto dal 1° luglio 2023;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, gli artt. 1 e 3;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 9/CONTR/12;

VISTI i seguenti decreti del Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute, trasmessi dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute per il controllo successivo di legittimità ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011:

- a) decreto 9 dicembre 2024 di autorizzazione alla spesa e al pagamento, a favore di Pfizer S.r.l. e in esecuzione del *Purchase Agreement* (d'ora innanzi P.A.) SANTE/2021/03/020 e s.m.i., di euro 181.497.888,00, IVA compresa, CIG 89413668A3, per l'acquisto di n. 8.461.440 dosi del vaccino anti-COVID-19 *Comirnaty* JN.1 consegnate nei mesi da agosto a novembre 2024;
- b) decreto 16 ottobre 2025 di autorizzazione alla spesa e al pagamento, a favore di Pfizer S.r.l. e in esecuzione del P.A. SANTE/2021/03/020 e s.m.i., di euro 75.304.944,00, IVA compresa, CIG 9413668A3, relativamente alle forniture di 3.510.720 di dosi di vaccini anti Covid-19 *Comirnaty* LP.8.1 per il mese di ottobre 2025;
- c) decreto 4 novembre 2025 di autorizzazione alla spesa e al pagamento a favore di Pfizer S.r.l. e in esecuzione del P.A. SANTE/2021/03/020 e s.m.i., di euro 87.104.160,00, IVA compresa, CIG 89413668A3, relativamente alle forniture di 4.060.800 di dosi di vaccini anti Covid-19 *Comirnaty* LP.8.1 consegnate nelle date del 13, 20 e 27 ottobre 2025;
- d) decreto 20 novembre 2025 di autorizzazione alla spesa e al pagamento a favore di Pfizer S.r.l. e in esecuzione del P.A. SANTE/2021/03/020 e s.m.i., di euro 14.517.360,00, IVA compresa, CIG 89413668A3, relativamente alle forniture di 676.800 dosi di vaccini anti Covid-19 *Comirnaty* LP.8.1 consegnate nelle date del 6 e 7 novembre 2025;
- e) decreto 4 dicembre 2025 di autorizzazione alla spesa e al pagamento a favore di Pfizer S.r.l. e in esecuzione del P.A. SANTE/2021/03/020 e s.m.i., di euro 24.541.920,00, IVA compresa, CIG 89413668A3, relativamente alle forniture di 1.258.560 di dosi di vaccini anti Covid-19 *Comirnaty* LP.8.1 consegnate dal 10 al 21 novembre 2025;

f) decreto 5 dicembre 2024 di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 71.926.807,43, IVA compresa, dei servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che del servizio di trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale (d'ora innanzi D.P.I.), in favore di SDA Express Courier S.p.A., poi divenuta Poste Logistics S.p.A., per il periodo 1° gennaio – 30 novembre 2024, CIG 98552666C7;

g) decreto 26 febbraio 2025 di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 6.546.659,55, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale, in favore di Poste Logistics S.p.A., per dicembre 2024, CIG 98552666C7;

h) decreto 24 ottobre 2025 di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 25.593.828,96, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale, in favore di Poste Logistics S.p.A., per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 maggio 2025, CIG 98552666C7;

i) decreto 27 novembre 2025 di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 9.767.853,71, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale, in favore di Poste Logistics S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 – 31 luglio 2025, CIG 98552666C7;

l) decreto 4 dicembre 2025 di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 19.535.768,06, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale, in favore di Poste Logistics S.p.A., per il periodo 1° agosto 2025 – 30 novembre 2025, CIG 98552666C7;

VISTA la richiesta interlocutoria in data 23 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio di controllo competente ha formulato osservazioni istruttorie sui menzionati atti;

VISTA la nota del Ministero della salute in data 25 marzo 2026, di riscontro alla predetta richiesta interlocutoria;

VISTA la relazione in data 12 maggio 2026 con la quale il Magistrato istruttore Rosalba Di Giulio ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all'Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità dei menzionati atti;

VISTA la nota del 13 maggio 2026, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il deferimento alla Sezione dei predetti atti, aderendo integralmente alle prospettazioni del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza in data 13 maggio 2026, con la quale il Presidente della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato il Collegio per l'adunanza odierna;

VISTA la nota con la quale la Segreteria della Sezione ha comunicato la predetta convocazione al Ministero della salute – Ufficio di gabinetto – e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

VISTA la nota prot. 32992 del 20 maggio 2026 con la quale l'Amministrazione ha trasmesso, ai fini dell'adunanza, ulteriore documentazione;

UDITO il relatore, Cons. Mauro Oliviero;

UDITI, per il Ministero della salute: il Capo di gabinetto dott. Marco Mattei, il Vice Capo di gabinetto vicario prof. avv. Angelo Lalli, il Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie dott.ssa Maria Rosaria Campitiello, il Capo Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One-Health) e dei rapporti internazionali dott. Giovanni Leonardi;

per il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute: il Direttore generale dott. Francesco Ali;

con l'assistenza della dott.ssa Maria Stefania Forteleoni, in qualità di segretario verbalizzante;

RITENUTO in

FATTO

Sono pervenuti all'esame della Sezione, per il controllo successivo di legittimità previsto dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, i dieci decreti indicati in epigrafe, in quanto adottati d'ordine e sotto la responsabilità del dirigente, privi del visto di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute, per un totale di oltre cinquecento milioni di euro.

I primi cinque decreti riguardano, in particolare, pagamenti in favore di Pfizer S.r.l., per complessivi euro 382.966.272,00, IVA compresa, relativi a forniture di vaccini anti Covid-19 eseguite in attuazione del *Purchase Agreement SANTE/2021/03/020* e dei successivi atti modificativi.

Gli altri cinque decreti riguardano pagamenti in favore di SDA Express Courier S.p.A., cui poi è subentrata Poste Logistics S.p.A., per complessivi euro 126.305.553,76, IVA compresa, concernenti servizi di stoccaggio, custodia, trasporto e attività complementari relativi a vaccini, dispositivi di protezione individuale e altro materiale sanitario.

Dalla documentazione acquisita emerge che gli atti in scrutinio si collocano a valle di una complessa sequenza negoziale e contabile originatasi nel contesto emergenziale disciplinato dall'art. 122 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, nell'ambito del quale dapprima il Commissario

straordinario e poi l'Unità per il completamento della campagna vaccinale (d'ora innanzi UCCV) hanno stipulato e gestito contratti sottratti, per la sopra menzionata previsione normativa espressa, al controllo preventivo di legittimità e ad ogni responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per eventuale danno erariale commesso con colpa grave, fermi restando, tuttavia, gli obblighi di rendicontazione, sia alla Ragioneria generale sia a questa Corte, in relazione alle gestioni speciali.

Con riferimento al versante vaccinale, gli atti in esame danno esecuzione al *Purchase Agreement* (d'ora innanzi P.A.) SANTE/2021/03/020, stipulato in sede europea il 20 marzo 2021 con Pfizer Inc. e BioNTech Manufacturing GmbH, che rimarrà efficace sino al 31 dicembre 2026 e modificato in virtù di successivi *Amendments*.

Il *Quinto amendment* del 26 maggio 2023 ha introdotto, tra l'altro, in favore di tutti gli Stati membri, una facoltà di rimodulazione onerosa delle forniture residue, mediante il pagamento di una *fee* pari a euro 9,75 per dose vaccinale, oltre IVA ritenuta dall'Agenzia delle entrate da corrispondere al 22 per cento, suscettibile di essere riassorbita, in caso di successivo ordine, divenuto meramente opzionale, nel prezzo finale, pari per ciascuna dose ad euro 19,50, oltre IVA al 10 per cento.

Con riferimento al versante logistico, si tratta di una complessa operazione negoziale che, dall'originario contratto di appalto di servizi di trasporto merci e servizi complementari stipulato senza procedura ad evidenza pubblica, in forza dei poteri derogatori emergenziali, dal primo Commissario straordinario, il 29 maggio 2020 con SDA Express Courier S.p.A., si è snodata, attraverso successive modifiche e proroghe ad opera delle diverse gestioni commissariali (che ne hanno sovente cambiato anche il CIG), sino all'atto negoziale del 22 giugno 2023, che ne ha esteso l'efficacia al 31 dicembre 2023, prevedendo anche una opinabile facoltà di proroga

di un ulteriore anno sino al 31 dicembre 2024, soltanto un mese prima del passaggio di consegne al Ministero della salute.

Il Ministero della salute è subentrato, infatti, *ex lege*, dal 1° luglio 2023, nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla soppressa UCCV, con passaggio di consegne formalizzato il 27 luglio 2023. Nel frattempo, l'Amministrazione si trovava in una fase di riorganizzazione interna, ulteriormente aggravata dalla tardiva istituzione, solo in data 6 luglio 2024, del capitolo n. 4381 destinato alle spese per il completamento delle azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, registrato dalla Corte dei conti il 19 luglio 2024.

Con richiesta interlocutoria del 23 febbraio 2026, l'Ufficio di controllo competente, non reputando in prima analisi convincente il richiamo all'assenza di discrezionalità nazionale in relazione alla contrattazione europea, ha evidenziato un articolato quadro di criticità, soffermandosi, per quanto concerne i pagamenti in favore di Pfizer S.r.l., sui seguenti aspetti: il perdurante approvvigionamento di dosi vaccinali in un contesto epidemiologico profondamente mutato; la mancata compiuta esternazione, con modalità trasparenti, del rapporto tra scorte disponibili e fabbisogno effettivo; la mancata traduzione in lingua italiana degli atti modificativi del contratto europeo; l'insufficiente illustrazione, da parte dell'Amministrazione, delle possibili modalità di rimodulazione degli obblighi derivanti dall'*Amendment n. 5*, al fine di dimostrare di aver attivato tutti i canali istituzionali utili a limitare l'esposizione economica derivante dalla esecuzione del P.A. nel periodo post-emergenziale, a tutela dell'interesse finanziario pubblico.

Quanto ai pagamenti in favore di SDA Express Courier S.p.A. e poi di Poste Logistics S.p.A., succeduta alla prima a decorrere dal 1° luglio 2024, l'Ufficio ha rilevato la illegittima reiterazione delle proroghe del rapporto, la mancata

tempestiva indizione di procedure di gara, la tardiva copertura finanziaria della proroga 2024, il progressivo aggravio dei costi di custodia e stoccaggio di materiali in larga parte ormai scaduti o inutilizzabili (che si sono continuati ad accantonare nei depositi, in un contesto in cui, già dall'agosto 2024, secondo quanto rilevato da ANAC nella delibera n. 150 del 2025, lo stesso Ministero era divenuto consapevole della carenza di sostanziale interesse ad ogni possibile riutilizzo – sia da parte delle Aziende del SSN sia da parte di soggetti privati), nonché l'uso seriale del meccanismo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.

Il Dicastero, con nota del 25 marzo 2026, ha fornito elementi di risposta entro i termini di sospensione della procedura di controllo, ricostruendo la successione tra la struttura commissariale, la UCCV e il Ministero, per evidenziare la complessità del subentro, il ritardo nella istituzione del capitolo di spesa n. 4381, la necessità di evitare interruzioni alla continuità del servizio logistico e la non agevole praticabilità di una immediata rilocalizzazione dei materiali giacenti presso i magazzini gestiti dall'operatore SDA Poste Logistics S.p.A., per la loro ingentissima quantità e per la perdurante pendenza di alcuni processi giurisdizionali riguardo a taluni di questi materiali.

Quanto ai decreti relativi a Pfizer S.r.l., l'Amministrazione ha rappresentato che si tratterebbe di pagamenti dovuti in esecuzione di obbligazioni già assunte in sede europea e ha evidenziato che l'Italia aveva già fatto ricorso integralmente, nel 2023, alla facoltà di rimodulazione prevista dall'*Amendment n. 5*.

Ha, altresì, dedotto di provvedere all'acquisto anche alla luce del fabbisogno rappresentato a livello regionale e calcolato in conformità ai criteri di indirizzo e coordinamento nazionale indicati nelle circolari.

Dalla medesima risposta ministeriale emerge, in particolare, che circa il 79 per cento del materiale stoccato risultava scaduto prima del 30 giugno 2024, circa l'88 per cento sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2024 e, alla data dell'11 marzo 2026, il materiale scaduto ammontava al 97,6 per cento del totale, con verosimile destinazione a diventarlo per l'intero in tempi ravvicinati.

Dagli atti risulta inoltre che, sulla vicenda del rapporto con SDA Express Courier S.p.A. e Poste Logistics S.p.A., l'ANAC, con deliberazione n. 150 del 9 aprile 2025, aveva già rilevato come improprio l'uso della proroga tecnica, con violazione reiterata dei principi di concorrenza e parità di trattamento, e stigmatizzato la carenza di adeguata programmazione dell'attività amministrativa.

Il Ministero ha riferito di avere successivamente valutato diversi modelli procedurali, anche avvalendosi di supporti consulenziali esterni, senza tuttavia pervenire, allo stato, alla proficua conclusione di una procedura di affidamento per definire la gestione complessiva della vicenda, né per quanto riguarda l'attività di *"caratterizzazione"* necessaria per distinguere i prodotti da avviare a recupero da quelli da avviare a smaltimento, né in relazione a quest'ultima specifica attività.

Gli esposti chiarimenti non sono stati reputati dall'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sufficienti a superare i rilievi mossi.

Il Magistrato istruttore, pertanto, con relazione in data 12 maggio 2026, ha proposto al Consigliere delegato dell'Ufficio, che l'ha condiviso, il deferimento degli atti in questione alla sede collegiale, prospettando dubbi di legittimità sia in relazione ai pagamenti per gli approvvigionamenti vaccinali, sia, in termini ancor più marcati,

con riferimento alla reiterata prosecuzione del rapporto logistico per stoccaggio, custodia e servizi complementari.

Con ordinanza del Presidente della Sezione datata 13 maggio 2026 è stato convocato il Collegio per l'adunanza odierna.

Nel corso dell'adunanza, l'Amministrazione ha ribadito la legittimità dei pagamenti disposti, richiamando, da un lato, l'effettiva esecuzione delle forniture vaccinali e delle prestazioni logistiche e, dall'altro, la complessità del quadro negoziale e organizzativo ereditato dalle pregresse gestioni emergenziali, nonché il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine all'astratta applicabilità dell'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011; ha depositato memorie, riferendo di essere intenzionata a svolgere una attività di riqualificazione, nei limiti del possibile, dei materiali giacenti nei depositi, mediante attestazione da parte di laboratori qualificati della possibilità di postergarne la scadenza rispetto all'etichetta, soprattutto per D.P.I. quali mascherine, siringhe, camici ed altri analoghi materiali, eventualmente attraverso un intervento normativo.

CONSIDERATO in

DIRITTO

1. Il menzionato controllo successivo di legittimità ha struttura e funzione diversa dal controllo preventivo di legittimità intestato alla Sezione, poiché, al pari del controllo successivo sulla gestione di cui all'art. 3, commi 4 e ss., l. n. 20/1994, non condiziona l'efficacia dell'atto e può essere esercitato al di fuori e oltre il termine massimo di decadenza di sessanta giorni la cui scadenza determina, invece, l'automatica efficacia per silenzio assenso dell'atto soggetto a controllo preventivo

di legittimità, anche se non munito del visto della Corte dei conti e conseguente registrazione.

Il controllo demandato alla Corte in tale sede si colloca, quindi, su un piano distinto sia dal controllo preventivo di legittimità, sia dal controllo successivo sulla gestione e, come chiarito dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 9/CONTR/12), richiede, a tutela della legalità finanziaria e della sana gestione del bilancio dello Stato, una puntuale valutazione e verifica della correttezza dell'esercizio del potere dirigenziale di dare comunque corso ai provvedimenti superando il dissenso contabile dell'Ufficio centrale di bilancio.

Ne consegue che il sindacato della Sezione non resta circoscritto alle sole osservazioni formalmente espresse dall'organo di ragioneria, ma si estende a tutti i profili di non conformità a legge emergenti dagli atti, in particolare quando la vicenda, come nella specie, sia caratterizzata da serialità delle registrazioni d'ordine, da rilevante impatto finanziario e dal rischio di aggravamento del pregiudizio erariale, anche in ragione dei futuri acquisti programmati sino alla fine del 2026, che, stante il riscontrato calo della domanda vaccinale, comporteranno ulteriori, ingentissime spese pubbliche per costi di stoccaggio, custodia e smaltimento.

Va, altresì, precisato che la circostanza per cui gli atti genetici della catena negoziale siano stati posti in essere, nel vigore del regime emergenziale di cui all'art. 122, comma 8, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dai Commissari straordinari (il cui operare, al tempo dell'emergenza Covid, era sottratto al controllo preventivo di legittimità, ma non all'obbligo di rendicontazione), non impedisce oggi alla Corte di scrutinare, anche se soltanto in sede di controllo successivo, la conformità a legge degli atti consequenziali ed esecutivi adottati dall'Amministrazione subentrata nell'ordinaria gestione del

rapporto a decorrere dal 1° luglio 2023, tanto più considerato il mancato scarico di due conti del primo Commissario da parte della Ragioneria, proprio con riferimento al periodo 2020-2021, per mancata produzione della documentazione giustificativa delle spese.

Né può attribuirsi efficacia assorbente o preclusiva del presente sindacato alla dedotta regolarità della rendicontazione europea o all'eventuale esito positivo di altri controlli svolti dalla Commissione europea e dalla Corte dei conti europea sulle spese sostenute – peraltro nel 2021, annualità diversa da quelle dei pagamenti all'esame – per l'acquisto dei vaccini con i parziali finanziamenti fruiti nell'ambito del programma europeo REACT-EU, per un totale di € euro 1.024.941.776,00.

Il fatto che una spesa sia stata ritenuta ammissibile a rimborso nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale – Asse REACT-EU, ovvero che non siano state riscontrate a livello europeo irregolarità tali da inficiarne la corretta certificazione alla Commissione europea, non comporta che ogni successiva scelta amministrativa collegata a quel medesimo quadro negoziale debba considerarsi, per ciò solo, immune da censure in sede di controllo contabile interno e nazionale.

Il controllo europeo e il controllo sul rendiconto operano, infatti, secondo parametri diversi da quelli propri del controllo successivo di legittimità demandato alla Corte dei conti ex art. 10 d.lgs. n. 123 del 2011, il quale verte sulla correttezza dell'esercizio del potere dirigenziale di dare corso al pagamento nonostante le osservazioni dell'Ufficio centrale di bilancio e, quindi, investe necessariamente la correttezza dell'esercizio del potere di spesa nonostante il dissenso contabile interno e, quindi, anche il profilo della congruità dell'istruttoria, della coerenza tra spesa e fabbisogno, dell'adeguatezza della programmazione e della effettiva tutela dell'interesse

finanziario pubblico, trascendendo profili di pura regolarità formale della spesa storicamente certificata.

2. Ciò posto, il Collegio ritiene che i primi sette decreti possano essere ammessi al visto e alla conseguente registrazione, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

Il primo gruppo di cinque decreti afferisce al contratto europeo di acquisto dei vaccini anti Covid-19 denominato *SANTE/2021/03/020*, stipulato con Pfizer Inc. e BioNTech Manufacturing GmbH, efficace sino al 31 dicembre 2026 e connotato, nel periodo successivo al subentro ministeriale del 1° luglio 2023, da obblighi di acquisto tuttora onerosamente in auge. Dopo un primo momento in cui erano stati stipulati dei contratti con sei diverse aziende, tra cui Pfizer, Sanofi e Moderna, nel 2021 era stato stipulato un nuovo contratto con Pfizer S.r.l., per un'ulteriore fornitura di vaccini, che nel 2023 sarebbero stati per l'Italia pari a 60 milioni di dosi, come chiarito in adunanza dall'Amministrazione, sulla base del principio "*un vaccino, una testa*". In virtù di successivi atti modificativi, tra cui da ultimo l'*Amendment n. 5*, è stata introdotta la previsione di una *fee* pari a euro 9,75 per dose, oltre IVA al 22 per cento, per consentire agli Stati membri di dilazionare nel tempo le forniture residue (con riassorbimento in tal caso, al momento dell'acquisto, della *fee* nel prezzo intero della dose, pari ad euro 19,50 oltre IVA al 10 per cento), o per esentarli in via definitiva da acquisti eccedenti il fabbisogno nazionale del momento, in relazione ad un quantitativo fisso di dosi (*settlement doses*) per l'Italia stabilito in poco più di 24 milioni di dosi.

L'istruttoria ha consentito di accertare che tale facoltà è stata integralmente esercitata dall'Italia nel 2023 (cfr. fattura dell'11 luglio 2023 in atti) e che permane l'obbligo di continuare ad acquistare vaccini anticovid per un importo medio verosimilmente pari a 50 milioni di euro al mese sino al 31 dicembre 2026. Pertanto,

sebbene il fabbisogno regionale sia stato sovrastimato con riferimento al 42,1 per cento della popolazione, anche a seguito dei generici dettami della circolare ministeriale del 22 settembre 2025, n. prot. 1382-DGEME, che raccomanda di “*rafforzare le attività di comunicazione e informazione*”, senza la dichiarazione espressa di voler attenzionare i soggetti fragili, e non fornisce indicazioni di prudenza neppure sul tempo minimo prima del quale non operare i richiami da effettuare dopo una infezione virale recente da Sars-CoV-2, ciò che rileva in questa sede è l’inderogabilità degli obblighi di acquisto che hanno caratterizzato il periodo 2024-2025 a cui i predetti pagamenti afferiscono e che resteranno fermi sino al 31 dicembre 2026. La risposta ministeriale ha chiarito che l’*Amendment n. 5* del 26 maggio 2023 era già stato utilizzato nel 2023 per circoscrivere i confini quantitativi del precedente obbligo di acquisto, mediante il pagamento della *fee* dovuta per 288.088.422,66 di euro IVA compresa, per 24.219.289 di dosi non ordinate ma solo opzionate (*settlement doses*). Una volta esercitata la facoltà di non acquistare tutte queste ultime e in assenza di elementi univoci idonei a dimostrare l’esistenza, per gli atti oggi scrutinati, di ulteriori margini giuridicamente praticabili e tempestivamente azionabili, i decreti in esame paiono riconducibili all’esecuzione di obbligazioni contrattuali già maturate ed eseguite in attuazione di un vincolo negoziale già perfezionato in sede europea e tuttora efficace.

Le criticità evidenziate dall’Ufficio di controllo in ordine al rapporto tra fabbisogno effettivo, scorte disponibili e possibile contenimento della spesa attengono a profili di istruttoria, programmazione e convenienza amministrativa, che, pur richiedendo particolare attenzione anche sotto il profilo della sana gestione finanziaria, non appaiono, con specifico riguardo agli atti di pagamento relativi a dosi già consegnate e fatturate, di consistenza tale da impedire in questa sede l’ammissione

al visto dei cinque decreti afferenti alla esecuzione del contratto europeo di acquisto dei vaccini anti Covid-19 denominato *SANTE/2021/03/020*, stipulato con Pfizer Inc. e BioNTech Manufacturing GmbH.

Né può assumere rilievo dirimente, in senso ostativo alla registrazione, la mancata traduzione in lingua italiana di tutti gli atti modificativi del contratto europeo, pur rappresentando tale circostanza un profilo di obiettiva criticità amministrativa, poiché l'oggetto immediato del presente controllo è costituito dai singoli decreti di autorizzazione alla spesa e al pagamento riferiti a forniture già avvenute, rispetto alle quali non risultano contestate l'effettività della consegna, la corrispondenza ai titoli fatturati e la riconducibilità al *Purchase Agreement Sante* e s.m.i.. Le perplessità prospettate dall'Ufficio circa la perdurante necessità degli acquisti, la congruità dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni, il coordinamento tra scorte disponibili e nuovi ordini, nonché la comparazione tra costo del mantenimento del vincolo contrattuale, costo della *fee* e costi ulteriori di stoccaggio e smaltimento, pur non potendo condurre, allo stato degli atti, ad una efficacia risolutiva rispetto ai singoli pagamenti relativi a forniture già eseguite, evidenziano, tuttavia, l'esigenza di una più rigorosa istruttoria amministrativa per il prosieguo della gestione contrattuale e costituiscono fattori meritevoli di più approfondita indagine a livello di controllo di gestione e contabile, in quanto afferiscono al più ampio contesto della gestione emergenziale.

3. Anche i decreti del 5 dicembre 2024 e del 26 febbraio 2025, relativi ai servizi logistici resi nel corso dell'anno 2024, possono, seppure con le riserve che seguono, essere ammessi al visto.

Risulta, infatti, che il Ministero sia subentrato *ex lege* nella gestione del rapporto a decorrere dal 1° luglio 2023, in un contesto di complessa riorganizzazione e senza

una specifica disciplina transitoria, dovendo al contempo assicurare, senza soluzione di continuità, la custodia di ingenti quantitativi di materiali sanitari e dispositivi di protezione individuale disseminati sul territorio nazionale.

Il Collegio non ignora che la proroga relativa al 2024 presenti profili problematici, segnatamente con riguardo alla successione temporale tra esecuzione del servizio, disponibilità del capitolo di spesa e formale impegno delle risorse.

Nondimeno, per il periodo immediatamente successivo al subentro ministeriale, ossia per l'anno 2024, sembrano ancora ravvisabili elementi obiettivi idonei a giustificare, in via eccezionale e strettamente transitoria, la prosecuzione del servizio, tenuto conto della peculiare situazione ereditata dalle pregresse gestioni emergenziali, della necessità di evitare un'interruzione repentina della custodia dei materiali e della oggettiva difficoltà di predisporre, nell'immediatezza, una soluzione alternativa tecnicamente praticabile, anche considerato che la proroga pare riconducibile, in prima battuta, alla stessa volontà espressa dalla UCCV circa un mese prima del passaggio di consegne.

Il decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, all'art. 3, comma 4, di modifica dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha disposto – a far data dal 1° luglio 2023 – la soppressione dell'UCCV ed il contestuale subentro del Ministero della salute nelle relative funzioni ed in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla soppressa Unità. La gestione commissariale è transitata al Ministero della salute, a decorrere da tale data, nell'ambito del generale subentro del Dicastero rispetto alle attività attuate dalla struttura commissariale nella vigenza della fase pandemica e nei relativi rapporti, con riferimento all'oggetto, alla durata, alle tariffe e, conseguentemente, anche al corrispettivo attribuito agli operatori economici affidatari dei contratti precedentemente sottoscritti dalla competente struttura

Commissariale. Il Ministero, a fronte di un passaggio di consegne formalizzato il 27 luglio 2023, è dunque subentrato nella titolarità di contratti in scadenza il 31 dicembre 2023. Stante la difficoltà riscontrata nel gestire il transito dalla gestione commissariale a quella ordinaria, il Ministero ha quindi disposto un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2024 a copertura del periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 (così confermando quanto già disposto dalla UCCV un mese prima della sua cessazione). Conseguentemente, le obbligazioni derivanti dal decreto 5 dicembre 2024 di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 71.926.807,43, IVA compresa, dei servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che del servizio di trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), in favore di SDA Express Courier S.p.A., per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2024, CIG 98552666C7 e dal decreto 26 febbraio 2025 di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 6.546.659,55, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale, in favore di Poste Logistics S.p.A., per dicembre 2024, CIG 98552666C7, conseguono a prestazioni commerciali che almeno fino al 31 dicembre 2024 erano regolarmente eseguibili, poiché riferibili alle fattispecie contrattuali perfezionate dall'allora gestione commissariale e transitate *ex lege* al Ministero, subentrato nei rapporti attivi e passivi a far data dal 1° luglio 2023.

Tale giudizio non vale, peraltro, a escludere che la vicenda evidenzi criticità significative sul piano della programmazione, della tempestiva organizzazione amministrativa e della corretta trasposizione della gestione dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria, ma solo a ritenere che, con specifico riferimento alle prestazioni riferite all'annualità 2024, il quadro eccezionale e transitorio non

consenta di ravvisare un vizio tale da imporre, in questa sede, la riconsiderazione del visto.

4. Diverso è invece il giudizio con riferimento agli ultimi tre decreti all'esame del Collegio, relativi ai pagamenti disposti per i servizi di stoccaggio, custodia e attività complementari riferiti ai periodi 1° gennaio 2025 – 31 maggio 2025 (decreto 24 ottobre 2025), 1° giugno 2025 – 31 luglio 2025 (decreto 25 novembre 2025) e 1° agosto 2025 – 30 novembre 2025 (decreto 27 novembre 2025).

Alla data a cui essi si riferiscono, la fase strettamente transitoria successiva al subentro del Ministero non poteva più ritenersi, nei termini prospettati dall'Amministrazione, idonea a giustificare l'ulteriore protrazione del rapporto. L'Amministrazione aveva già acquisito piena contezza della consistenza, della localizzazione e della progressiva inutilizzabilità del materiale giacente, tanto da ammettere che gran parte dello stesso fosse già scaduto o destinato a scadere in misura largamente maggioritaria entro il 31 dicembre 2024. Essa aveva, inoltre, già avviato interlocuzioni con ANAC, esperito iniziative di ricognizione, disposto attività di supporto specialistico e valutato diversi modelli di affidamento, senza tuttavia pervenire alla tempestiva indizione e conclusione di una procedura di gara idonea a superare la gestione in proroga.

In tale contesto, la prosecuzione del rapporto nell'anno 2025 non appare più riconducibile al paradigma eccezionale della "proroga tecnica", che presuppone una dilazione per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento, nella specie mai avviata. La durata della prosecuzione, l'assenza di una gara che non ha consentito neppure di iniziare a definire la situazione e, infine, la riconducibilità del ritardo a carenze organizzative e programmatiche dell'Amministrazione non consentono di ritenere legittima in

questa sede la scelta di continuare a remunerare il servizio in base al rapporto contrattuale pregresso.

Né assume efficacia sanante la circostanza che il Ministero abbia ottenuto, per il 2025, come avvenuto per talune precedenti proroghe, una riduzione dei corrispettivi rispetto all'anno precedente, poiché il conseguimento di condizioni economiche relativamente più favorevoli non vale, di per sé, a superare le criticità del titolo di prosecuzione del rapporto quando questo si collochi al di fuori dei presupposti normativi tipici e in tensione con i principi di concorrenza, programmazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Non è, d'altra parte, dimostrabile che sussista un effettivo risparmio per l'erario, considerato che le riduzioni sono intervenute rispetto a prezzi pattuiti nell'ambito di contratti che furono stipulati a monte senza gara pubblica ed in deroga al principio di concorrenza a causa dell'emergenza sanitaria.

Assume, in tale prospettiva, particolare rilievo la deliberazione ANAC n. 150 del 9 aprile 2025, che, pur non vincolando questa Corte, costituisce un accertamento esterno e qualificato della impropria utilizzazione dell'istituto della proroga tecnica e della carenza di programmazione della procedura ad evidenza pubblica. Le valutazioni espresse da quell'Autorità si pongono in linea con i principi desumibili dagli artt. 21, 30 e 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in continuità sistematica, dagli artt. 37, 50, 71 e 73 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Infatti, la proroga tecnica non può essere usata come modalità ordinaria di prosecuzione del rapporto, ma trova giustificazione solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva

esigenza di assicurare la continuità di un servizio ritenuto essenziale nelle more della conclusione di una nuova procedura di affidamento.

Nella fattispecie all'esame, invece, la proroga è stata disposta, per oltre due anni, senza che una gara pubblica fosse mai stata effettuata; il ritardo risulta collegato ad un difetto sia di programmazione, sia organizzativo e operativo ascrivibile all'Amministrazione stessa: la proroga è stata adoperata, da un canto, per fronteggiare difficoltà organizzative e giuridiche riconducibili alla carenza di personale interno idoneo alla stesura della documentazione di gara e, dall'altro, per problematiche ricollegate alla enorme mole del materiale giacente nei depositi.

A ciò si aggiunga che non appare convincente la giustificazione addotta dal Ministero, che ha inteso motivare la protrazione della proroga anche per il 2025, con l'esigenza di assicurare la continuità di un pubblico servizio, poiché i materiali custoditi, lungi dall'essere ancora funzionali alla gestione di una emergenza ormai cessata, risultavano in massima parte inutilizzabili; ne consegue che la prosecuzione del servizio di stoccaggio non si presentava più come misura temporanea di salvaguardia di beni destinati a un prossimo reimpiego, bensì come costo persistente riferito a materiali per lo più da caratterizzare e smaltire, in assenza di un tempestivo piano di superamento della situazione di stallo così determinatasi.

Assume, in tale quadro, rilievo la stessa ammissione ministeriale, richiamata nella relazione del RUP trasmessa ad ANAC versata in atti e ribadita nella risposta alla richiesta interlocutoria, circa la carenza, all'interno del Dicastero, delle professionalità necessarie sia *"ai fini della scelta del modello procedurale da adottarsi, sia per la predisposizione degli atti di una eventuale gara"* europea, nonostante l'Amministrazione stessa avesse assunto quale dirigente, ex art. 19, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una commercialista esterna per affidarle

l'incarico di Direttore dell'Ufficio 13 giuridico amministrativo-contabile; proprio per tale ragione l'Amministrazione ha avviato il 29 ottobre 2024 sul MEPA la ricerca di un ulteriore supporto specialistico esterno, affidando in via diretta, in data 10 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, a una società privata il compito di individuare la procedura da esperire per la gestione dei materiali giacenti e di predisporre la relativa documentazione, poi orientata verso il modello di cui all'art. 73 del medesimo decreto legislativo.

Tuttavia, la procedura così individuata non risulta, allo stato, né bandita né espletata, essendosi l'Amministrazione limitata ad affermare che l'affidamento alla società di supporto "non ha avuto seguito", senza fornire adeguati chiarimenti sulle ragioni dell'ulteriore arresto procedimentale, neppure con riguardo all'eventuale tempestivo avvio di una procedura almeno finalizzata allo smaltimento del materiale costituente "rifiuto" ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che sarebbe stata per lo meno funzionale alla riduzione dei costi di stoccaggio e custodia che allo stato riguardano quasi 312.000 metri cubi di materiale dislocato in 25 magazzini distribuiti sul territorio nazionale (*rectius* 33 depositi, come rettificato dal Capo dipartimento in adunanza). L'Amministrazione ha chiarito, in adunanza e nelle relative note depositate in tale sede, per quali ragioni è stata abbandonata l'ipotesi dell'affidamento del servizio in favore dell'Agenzia Industrie Difesa (AID). Ha altresì riferito in adunanza dell'eventualità, anche previo un intervento legislativo, di poter riqualificare il materiale per poterne posporre in avanti la relativa scadenza e recuperarne parzialmente l'uso (per quanto attiene ad esempio a mascherine, siringhe, camici etc.).

Non appare, sotto tale molteplicità di profili, sufficientemente persuasiva la tesi secondo cui la prosecuzione del rapporto con l'originario affidatario sarebbe stata

l'unica soluzione tecnicamente praticabile. Anche a voler riconoscere la straordinaria complessità logistica dell'eredità proveniente dalla struttura commissariale e dalla UCCV, resta fermo che la programmazione costituisce un dovere indefettibile dell'Amministrazione e che il ritardo nell'individuazione di una soluzione conforme ai principi di evidenza pubblica non può essere addotto come autonoma ragione di legittimazione del protrarsi della proroga. Il richiamo all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone alle stazioni appaltanti di adottare il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, consente di rafforzare il rilievo secondo cui, una volta cessato il regime emergenziale, la gestione dei materiali stoccati e delle correlate esigenze logistiche avrebbe dovuto essere ricondotta entro un ordinario quadro di programmazione, non potendo la protrazione della fase transitoria trasformarsi in modulo gestionale ordinario.

Neppure il richiamo al parere, peraltro reso in forma non vincolante, dall'Avvocatura generale dello Stato pare idoneo a superare, sul piano oggettivo, i rilievi emersi in tal senso, trattandosi di parere che, senza conoscere partitamente gli atti e le questioni sottese, si limita a riconoscere l'astratta praticabilità dello strumento di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 in presenza di prestazioni contrattuali eseguite, senza confrontarsi puntualmente con i profili di difetto di istruttoria, carenza di programmazione, uso improprio della proroga tecnica, tardiva copertura finanziaria e possibile aggravamento del danno erariale che connotano la vicenda.

Nonostante il parere di natura consulenziale, il dirigente resta tenuto ad esercitare, sotto la propria responsabilità, un potere valutativo pieno e conforme alla legalità contabile che, nel caso di specie, appare non interamente assolto.

Gli ultimi tre decreti sottoposti al vaglio collegiale presentano, quindi, profili di non conformità a legge ostativi all'ammissione al visto e alla conseguente registrazione, restando impregiudicate le ulteriori valutazioni di competenza delle altre articolazioni di controllo della Corte e ogni eventuale approfondimento in ordine ai profili di responsabilità amministrativa e di controllo sulla gestione.

In conclusione, ad avviso del Collegio, i primi sette decreti in epigrafe possono essere ammessi al visto ed alla conseguente registrazione, con salvezza di effetti, mentre gli ultimi tre sono affetti da marcate illegittimità per i profili di censura venuti in rilievo in sede istruttoria ed esplicitati in motivazione e vanno restituiti all'Amministrazione, che provvederà ai conseguenti riconoscimenti di debito, con conseguente onere per legge di comunicazione alla Procura contabile.

P. Q. M.

il Collegio delibera di ammettere al visto e alla conseguente registrazione i decreti:

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 9 dicembre 2024, di autorizzazione alla spesa e al pagamento di euro 181.497.888,00, IVA compresa, relativamente alle forniture di vaccini anti Covid-19 per il periodo da agosto a novembre 2024, oggetto del Purchase Agreement SANTE/2021/03/020, CIG 89413668A3, a favore di Pfizer s.r.l.;
- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 16 ottobre 2025, di autorizzazione alla spesa e al pagamento di euro 75.304.944,00, IVA compresa, relativamente alle forniture di 3.510.720 dosi di vaccini anti Covid-19 Comirnaty

LP.8.1 per il mese di ottobre 2025 oggetto del Purchase Agreement SANTE/2021/03/020, CIG 9413668A3, a favore di Pfizer s.r.l.;

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 4 novembre 2025, di autorizzazione alla spesa e al pagamento di euro 87.104.160,00, IVA compresa, relativamente alle forniture di 4.060.800 dosi dei vaccini anti Covid-19 Comirnaty LP.8.1 consegnate nelle date del 13, 20 e 27 ottobre 2025 oggetto del Purchase Agreement SANTE/2021/03/020 CIG 89413668A3, a favore di Pfizer s.r.l.;

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 20 novembre 2025, di autorizzazione alla spesa e al pagamento di euro 14.517.360,00, IVA compresa, relativamente alle forniture di 676.800 dosi dei vaccini anti Covid-19 Comirnaty LP.8. consegnate nelle date del 6 e 7 novembre 2025 oggetto del Purchase Agreement SANTE/2021/03/020 CIG 89413668A3, a favore di Pfizer s.r.l.;

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 4 dicembre 2025, di autorizzazione alla spesa e al pagamento di euro 24.541.920,00, IVA compresa, relativamente alle forniture di 1.258.560 dosi dei vaccini anti Covid-19 Comirnaty LP.8.1 consegnate dal 10 al 21 novembre 2025 oggetto del Purchase Agreement SANTE/2021/03/020 CIG 89413668A3, a favore di Pfizer s.r.l.;

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 5 dicembre 2024, di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 71.926.807,43, IVA compresa,

dei servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), in favore di SDA Express Courier S.p.A., poi divenuta Poste Logistics S.p.A., per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2024 CIG98552666C7;

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 26 febbraio 2025, di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 6.546.659,55, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), in favore di Poste Logistics S.p.A., per dicembre 2024. CIG98552666C7”;

e di ricusare il visto e la conseguente registrazione dei decreti:

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 24 ottobre 2025, di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 25.593.828,96, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), in favore di Poste Logistics S.p.A., per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 maggio 2025. CIG98552666C7;

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 27 novembre 2025, di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 9.767.853,71, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), in favore di

Poste Logistics S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 luglio 2025.
CIG98552666C7;

- decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - Ministero della salute del 4 dicembre 2025, di autorizzazione della spesa e pagamento di euro 19.535.768,06, IVA compresa, per servizi di stoccaggio materiali e servizi complementari, oltre che servizio trasporto vaccini e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), in favore di Poste Logistics S.p.A., per il periodo 1° agosto 2025 - 30 novembre 2025.
CIG98552666C7”.

Il Relatore

Mauro Oliviero

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Manuela Arrigucci

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10 giugno 2026

Il Dirigente

Francesca Pluchinotta Palmeri

(firmato digitalmente)